



contenuti illegali che offrono servizi di segnalazione di qualità e affidabili. La Commissione vede con favore il ruolo di questi operatori e incentiva le piattaforme ad avvalersi della collaborazione di questi ultimi.

Ulteriore canale di rilevamento di contenuti illeciti è quello dei singoli naviganti in rete che devono poter accedere facilmente agli strumenti di segnalazione:

le piattaforme sono perciò incoraggiate a mettere a disposizione degli utenti semplici meccanismi di denuncia, nonché ad investire in tecnologie di rilevamento automatico.

Al fine di favorire questo sistema di *rilevamento diffuso*, la Commissione non impone all'utente di identificarsi, a meno che ciò non sia necessario al fine di determinare l'illiceità del contenuto di cui l'utente chiede la rimozione (come nel caso della titolarità di un diritto di proprietà intellettuale).

È inoltre richiesto che la denuncia dell'utente sia dettagliata e circostanziata, in modo da consentire al fornitore che ospita il contenuto illegale di identificarlo e rimuoverlo rapidamente a seguito di una valutazione che deve essere sommaria.

Gli operatori dovranno inoltre mettere in azione meccanismi automatizzati di rilevamento e filtraggio di materiale illegale e, tramite ad esempio l'adozione di codici di condotta, dovranno predeterminare tempi

standardizzati e precisi per la rimozione. L'adozione delle suddette tecnologie automatizzate gioca un ruolo essenziale anche sul piano della prevenzione della successiva reimmisione in rete di contenuti illeciti della stessa natura di quelli in precedenza rimossi. Per dissuadere le violazioni seriali, le piattaforme sono invitate ad adottare misure di contrasto come la cancellazione di account o il c.d. "*shadow-banning*" (ossia l'atto di bloccare un utente senza che egli sappia di essere stato bandito) o l'uso di tecnologie di "*fingerprinting*" o "*filtering out*" di materiale già identificato come illegale, che, in altre parole, consentano di riconoscerlo in automatico.

Emerge quindi una precisa tendenza cui Bruxelles ha inteso dare voce: "responsabilizzare" le piattaforme *web*, che rivestono un ruolo sempre più centrale nella società della comunicazione. La Commissione prende atto che esse rappresentano oggi il principale veicolo dell'innovazione e dello sviluppo dell'economia digitale, in quanto forniscono l'accesso alle informazioni e ai contenuti di cui gli utenti si nutrono quotidianamente, così come a nuove opportunità di mercato per piccole e medie imprese. Queste piattaforme quindi, tramite i *social networks*, i siti di *blogging* o di condivisione di video, mettendo in

contatto miliardi di persone in tutto il mondo, consentono e agevolano lo scambio di opinioni, idee, materiale di ogni genere (la Commissione, per dare un'idea tangibile del fenomeno, rileva che ogni secondo 8.000 *tweets* vengono postati su *Twitter*, 1.000 foto vengono pubblicate su *Instagram* e 70.000 video vengono visualizzati su *Youtube*).

Il consolidarsi del ruolo delle piattaforme induce la Commissione a chiaramente onerarle di un c.d. *duty of care*, incentivando l'attuazione da parte di esse di misure proattive per prevenire e contrastare le violazioni perpetrate negli spazi digitali che mettono a disposizione di terzi.

Da qui sorge il tema – che la Commissione non si esime dall'affrontare – che concerne la compatibilità di alcune previsioni delle linee guida con il principio espresso all'art. 14 della Direttiva e-commerce 2000/31, che sancisce l'esenzione da responsabilità per i fornitori di servizi di *hosting* passivo, ossia che si limitano a ospitare contenuti di terzi; ebbene, il fatto che tali soggetti tengano comportamenti proattivi e si adoperino efficacemente per l'individuazione e rimozione di contenuti illegali, come la Comunicazione incentiva a fare, non comporta il venir meno dell'esenzione di cui al citato art. 14.

È pur vero però che, nonostante le

Le piattaforme web sono onerate di un c.d. *duty of care* nella lotta ai contenuti illeciti in internet: devono a dotarsi di sistemi che consentano una più rapida identificazione (*detection*) e rimozione (*take down*) dei contenuti illegali.

rassicurazioni della Commissione, non si può escludere che la tenuta di tale interpretazione sia a rischio e che il legislatore possa essere spinto a rivisitare, o a declinare in maniera diversa da quella attuale, il principio della irresponsabilità degli *hosting providers*.

La Comunicazione non è un atto vincolante, ma, per l'apunto, prelude ad una propo-

sta legislativa, come la Commissione afferma. È ciò che si auspica, in quanto è forse proprio il quadro normativo che deve essere adeguato all'impatto dell'evoluzione delle tecnologie ed al mutamento del mercato. Attrezzarsi in anticipo non sarebbe una cattiva idea: l'attuazione spontanea delle linee guida da parte degli operatori è indispensabile,

soprattutto in un'ottica più lungimirante e considerato che il processo, anche tecnologico, di adeguamento, potrebbe richiedere molto tempo. Un tempo che forse le leggi prossime venture non saranno disponibili a concedere dato che la preallerta è stata lanciata.

Marta Ossola

Gli operatori devono mettere a disposizione dei naviganti in rete semplici meccanismi di denuncia di contenuti illeciti e sono incentivati ad investire in tecnologie di rilevamento automatico.

Cassazione e "sommatoria" tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'usura: una colossale fake news

Quella della rilevanza ai fini della valutazione di usurarietà della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori pattuiti nei contratti di finanziamento è un falso problema, che ha dato luogo ad un aspro dibattito giurisprudenziale: basti pensare all'orientamento in favore della legittimità di tale *modus operandi* – poi superato e pesantemente "bacchettato" dalla giurisprudenza - scaturito da un evidente fraintendimento (o strumentalizzazione?) della nota sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione.

Nello scorso mese di ottobre un nuovo capitolo della *querelle* ha preso le mosse dall'ordinanza n. 23192 della Corte di Cassazione: nei primi commenti la pronuncia è stata tacciata di aver "riaperto" la strada all'applicazione della sommatoria di interessi

corrispettivi e di mora. La stessa lettura dell'ordinanza è stata offerta dai Giudici di merito nelle sentenze emesse nelle settimane immediatamente successive, che pure si sono discostate dal principio della sommatoria. Ma cosa ha detto (o *non* ha detto) la Suprema Corte in tale ordinanza?

Nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, un istituto di credito aveva impugnato il decreto del Tribunale di Matera di rigetto dell'opposizione allo stato passivo. In particolare, la Banca era stata ammessa al passivo per la sola sorte capitale, vedendosi viceversa rigettare la domanda relativa agli interessi sul presupposto per cui al momento della stipulazione del mutuo il tasso di mora pattuito era superiore al tasso soglia, con conseguente usura originaria e nullità

dell'intera clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. Nel chiedere la cassazione del decreto, la Banca lamentava la violazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, per avere il Tribunale ritenuto, da una parte, che ai fini della verifica di usurarietà assumesse rilievo anche il tasso di mora; dall'altra, che l'eventuale usurarietà degli interessi di mora comportasse la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, anche qualora gli stessi – come nel caso di specie – non superassero le soglie di usura.

Con una motivazione molto succinta (e forse un po' criptica, almeno ad una lettura superficiale) la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, limitandosi a richiamare i principi affermati in materia in *usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che*



Contrariamente a quanto emerso dai primi commenti, l'ordinanza della Cassazione non prende posizione sulla rilevanza della "sommatoria" di interessi legali e moratori ai fini della verifica di usurarietà.

alcune sentenze di legittimità: da una parte, quello per cui "l'art. 1 della l. n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori" (Cass. 5324/03); dall'altra, quello per cui l'usurarietà non può essere esclusa in via apodittica, nella fattispecie concreta "solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso" (Cass. 5598/17 e, prima, 14899/00).

E' proprio questo secondo passaggio ad aver alimentato le speculazioni degli interpreti, che vi hanno ravvisato

un'implicita adesione alla tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. Non è così: dall'esame dei precedenti richiamati nell'ordinanza in commento si evince che, in entrambi i casi, il profilo rilevante ai fini della decisione della Suprema Corte non era quello della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, bensì l'applicabilità anche a questi ultimi della disciplina sull'usura e la necessità, in ogni caso, di una verifica in concreto dell'eventuale superamento del tasso soglia rispetto a tutti gli interessi pattuiti, a qualsiasi titolo, nel contratto di finanziamento. Il passaggio "incriminato" va dunque letto nel senso per cui il Giudice non può rigettare un'eccezione di usurarietà sulla base della

semplice negazione della tesi della "sommatoria" tra interessi corrispettivi e moratori, ma deve sempre accertare se in concreto si sia verificato, in relazione a ciascuna categoria di interessi, un superamento del tasso soglia.

In definitiva: nessun revirement della Suprema Corte in tema di "sommatoria", ma semplice riaffermazione di un principio (quello della verifica dell'usurarietà degli interessi, anche moratori) ormai ricevuto (quantunque sul punto vi sarebbe di che discutere), nessuna maccheronica sommatoria di interessi, nessun allarme e nessuna gioia per gli oltranzisti dell'usura. Solo un frainteso tradottosi in una colossale fake news: so much ado about nothing.

Beatrice Orsini

convegni

in materia bancaria e finanziaria

Derivati e analisi mediante scenari probabilistici

Il 24 novembre 2017 si è tenuto a Roma, presso il Palazzo Piacentini una giornata di approfondimento dal titolo "L'analisi degli strumenti derivati mediante scenari probabilistici. Criticità e necessarie Cautele", cui ha preso parte l' Avv. Emilio Girino. Nel corso del seminario sono state esaminate sia sotto il profilo giuridico che finanziario le questioni scaturenti dalla pubblicazione degli standard tecnici regolamentari dei documenti informativi (Kid) relativi ai prodotti finanziari e assicurativi pre-assemblati (c.d. Nuovi Regolamenti PRIIPs), in vigore dal 1° gennaio 2018.

4° Convegno Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza

Il 29 novembre scorso si è tenuta a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia, la quarta edizione del Convegno Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, promosso da Alma Iura Business School con il sostegno, tra gli altri, dello Studio Ghidini, Girino e Associati. I lavori dell'edizione 2017, presieduta in veste di Chairman dall'Avv. Emilio Girino, hanno avuto ad oggetto un ampio approfondimento sul tema dei *Non Performing Loans* e delle relative implicazioni economiche, contabili, giuridiche e procedurali. Per la locandina preme [qui](#).

Derivati impliciti

Lo scorso 1° dicembre si è tenuta la giornata di studio sui c.d. derivati impliciti nell'ambito dell'edizione 2017 del Seminario Autunnale in materia bancaria e finanziaria, organizzato presso il Tribunale di Torino dalla Scuola Superiore della Magistratura, con la collaborazione dei locali ordini forensi e dei commercialisti e revisori. All'evento ha partecipato in qualità di relatore l'Avv. Emilio Girino, con un intervento dedicato all'analisi e alla qualificazione giuridica delle varie fattispecie di operazioni complesse di credito con uno speciale accento posto sulla (pseudo) incorporazione di strumenti derivati in contratti di finanziamento.

Leasing finanziario e inadempimento dell'utilizzatore

Lo scorso 4 dicembre 2017 lo Studio Ghidini, Girino e Associati, in collaborazione con Alma Iura Business School, ha organizzato a Milano il Dialogo "Il nuovo volto del leasing – Problemi irrisolti e idee per la ristrutturazione dei contratti". L'evento, che ha visto la partecipazione dei Partner dello Studio Avv.ti Emilio Girino e Franco Estrangeros e dei Senior Associates Avv.ti Leonardo Gregoroni e Roberto Pavia, oltre che del Prof. Sido Bonfatti dell'Università di Modena, del Dott. Andrea Albensi di Assilea e dell'Avv. Marco Rossi, Direttore Scientifico di Alma Iura, si è concentrato sulle novità legislative in tema di leasing finanziario introdotte dal D. Lgs. 124/2017 (c.d. legge concorrenza), con specifico riferimento alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore e ai complessi meccanismi per la perizia e la ricollocazione del bene sul mercato, evidenziando svariate opzioni di presidio contrattuale per la soluzione dei problemi più ampi. Il seminario si è caratterizzato per la peculiare impostazione dialogica dei lavori, nel corso dei quali a ciascuno dei brevi interventi dei relatori è seguito un ampio dibattito fra i relatori e con i numerosi partecipanti, con lo scopo di verificare l'effettiva rispondenza e operatività del nuovo impianto normativo rispetto alla concreta prassi del settore. La brochure dell'evento è consultabile da sito dello Studio, a questo [link](#).

Credibilità ed equità del sistema bancario

L'Aula Magna della Corte di Cassazione ha ospitato, lo scorso 12 dicembre 2017, un prestigioso convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura dal titolo "La credibilità e l'equità: componenti indefettibili del sistema bancario nazionale ed europeo". Il prestigioso parterre, presieduto dal Primo Presidente della Corte Giovanni Canzio, vedeva quali relatori la Direttrice generale del Servizio Legale della Banca Centrale Europea Prof.ssa Chiara Zilioli, Presidente emerito della Corte costituzionale Prof. Giuseppe Tesauro, il Commissario Consob Giuseppe Maria Berruti, l'Avvocato Generale della Banca d'Italia, Marino Perassi, il Consigliere della Corte di Cassazione Alfredo Guardiano e l'Avv. Emilio Girino. Quest'ultimo, nel suo intervento "La tutela del risparmio: storia facile di un problema difficile. Fra programmi, assiomi, errori e orizzonti", ora disponibile in versione integrale nel sito della Corte al seguente [link](#), l'Avv. Girino ha illustrato le linee direttrici delle disposizioni normative e regolamentari in materia di mercato mobiliare succedutesi a partire dalla L. 216/74 confrontando, in un ideale asse cartesiano, la coerenza fra le norme settoriali e il precetto costituzionale ed evidenziando gli obiettivi di volta in volta perseguiti, i relativi successi e i frequenti errori, anche alla luce dello scenario desumibile dalle recentissime disposizioni in tema di Mifid2 e Priip. La locandina dell'evento è disponibile a [questa pagina](#).

convegni

in materia di proprietà intellettuale e concorrenza

#DIRITTODAUTORE: La Creatività vale, valorizziamola

Il 24 novembre 2017 si è tenuto a Roma, presso la Camera dei Deputati una giornata di approfondimento dedicata alla tematica della tutela del diritto d'autore. In questa occasione il Prof. Avv. Gustavo Ghidini ha partecipato alla tavola rotonda nel corso della quale sono state esaminate le più recenti riforme in materia. La locandina dell'evento è disponibile a [questa pagina](#).

Informazione e Big Data Analysis tra concorrenza e regolazione

Il 12 dicembre scorso si è tenuto a Roma, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, un Seminario Organizzato nell'ambito delle attività del Master in Diritto della concorrenza e dell'innovazione della LUISS School of Law in occasione della presentazione del volume *Informazione e big data tra innovazione e concorrenza* a cura di Valeria Falce, Gustavo Ghidini, Gustavo Olivieri. Il programma dell'evento è consultabile da sito dello Studio, a questo [link](#).

pubblicazioni

È stato pubblicato l'articolo di Emilio Girino, *Quot capita, tot fenora. Per una rilettura critica, non ipercritica, dell'usurato presidio usurario e per l'avvio di un razionale percorso di riforma*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 26, 2017. Lo scritto, che amplia e dettaglia l'omonimo intervento tenuto al Convegno Assoctu sul tema fra il 7 e il 10 novembre scorso (qui la locandina) analizza in chiave critica il susseguirsi degli orientamenti, spesso contrastanti e antitetici, diffusisi in dottrina e in giurisprudenza nell'ultimo ventennio, evidenzia l'anacronismo della disciplina attuale dell'usura e ne traccia un possibile percorso di riforma. Il testo dell'articolo è reperibile [qui](#).

NEWSLATOR © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Leonardo Gregorini, Avv. Roberto Pavia, Avv. Claudia Signorini, Avv. Veronica Cannata, Avv. Daniela Lanzafame, Dott.ssa Marta Ghezzi, Dott.ssa Beatrice Orsini, Dott.ssa Marta Ossola**

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidinilaw@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte.